



ISTITUTO COMPENSIVO
DON MILANI
 B A R I



Ai genitori degli alunni
 dell'I.C. Don L. Milani
 Al personale docente
 Al personale ATA
 Al Sito web
 e.p.c.
 Alla DSGA

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto e Organo di garanzia triennio 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo- istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la nota MIM Prot. AOODGOSV del'11/09/2023 del MI "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2023-2024";

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota Prot. n. AOODRPU 0033554 del 12.09.2023 dell'USR Puglia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni domenica 26 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) lunedì 27 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30);

VISTO il proprio decreto istitutivo della Commissione Elettorale Prot. 0006071 del 17/10/2023,

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2023-2026, nei giorni di **domenica 26 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) lunedì 27 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).**

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

1. Presentazione delle liste dei candidati



Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta anche da un motto indicato dal presentatore in calce alla lista.

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi (8 genitori, 8 docenti, 2 personale ATA eleggibili).

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

È compito del presentatore di lista compilare la scheda predisposta con:

- il nome della lista, • il motto, • nomi, cognomi, eventuali soprannomi, classi (per i genitori), luoghi e date di nascita, estremi dei documenti di identità in corso di validità dei candidati, • l'elenco dei sottoscrittori con la relativa classe (per i genitori) e gli estremi di un documento di identità in corso di validità, e depositarla negli uffici di segreteria all'attenzione della Commissione Elettorale unitamente a copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il numero di lista, contraddistinto da un numero romano e riportato sulla lista stessa, sarà assegnato dalla Commissione Elettorale tramite sorteggio.

Per la redazione della lista il presentatore, che sarà anche il primo firmatario, utilizzerà il modello predisposto dalla Commissione Elettorale.

Ciascun candidato e ciascun sottoscrittore, per validare la propria candidatura/sottoscrizione, avrà cura di compilare il modulo di conferma riportante: la lista, il proprio nome, cognome, classe (per i genitori) e copia di un documento di identità in corso di validità, e di depositare tale documentazione negli uffici di segreteria.

La Commissione Elettorale apporrà il proprio visto di conferma sulla lista in corrispondenza del campo riservato.

Allo scadere del termine di presentazione delle liste (ore 12:00 del 16 novembre) la Commissione Elettorale provvederà, per ciascuna lista ritenuta valida a norma dell'art. 34 della O.M. 215/91, a:

- assegnare il numero di lista in formato romano;
- restituire copia completa della lista con la firma di un componente della Commissione al presentatore di lista;
- inviare le liste valide per la pubblicazione, all'albo dell'istituto.

2. Presentazione dei candidati e dei programmi

A partire dal 3 novembre e sino a venerdì 24 novembre ciascun presentatore di lista potrà inviare materiale di propaganda elettorale all'indirizzo baic812002@istruzione.it per la pubblicazione sul sito "Elezioni Consiglio di Istituto".

3. Predisposizione delle schede

Le schede saranno predisposte dalla commissione elettorale.

4. Costituzione e composizione dei seggi elettorali

Presso al sede centrale Don Milani saranno costituiti i seggi elettorali per ciascuna tipologia di elettore.

5. Operazioni di voto e di scrutinio

1. Il voto sarà espresso da ciascun elettore sulla scheda apposita ove verranno indicate le preferenze. Delle operazioni di spoglio sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico.

I genitori potranno fare richiesta di assemblee da effettuarsi al di fuori dell'orario scolastico entro giovedì 16 novembre; queste ultime dovranno svolgersi entro venerdì 24 novembre.

6. Proclamazione eletti

Saranno affissi all'albo gli elenchi delle componenti elette non oltre il 30 novembre.

7. Ricorsi

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

1) Componente Docenti

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Le elezioni individueranno **8 rappresentanti dei docenti**.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.

Lo spoglio delle schede elettorali della componente docenti determinerà altresì la designazione componenti dell'Organo di Garanzia per il triennio 2023/26.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti nell'O.G. **i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Funge da componente supplente il terzo eletto.**

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

2) Componente genitori

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile.



Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale del minore.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Le elezioni individueranno **8 rappresentanti dei genitori.**

Lo spoglio delle schede elettorali della componente genitori determinerà altresì la designazione dei genitori componenti dell'Organo di Garanzia per il triennio 2023/26.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori **i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Funge da componente supplente il terzo eletto.**

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

3) Componente ATA

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Le elezioni individueranno **2 rappresentanti del personale ATA.**

Ogni elettore può esprimere 1 sola preferenza.

• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

• Ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zoraide Cappabianca